



**Unione dei Comuni  
Valle del Pardu e dei Tacchi  
OGLIASTRA MERIDIONALE**

Gairo - Jerzu - Osini - Perdasdefogu - Tertenia - Ulassai - Ussassai  
Sede legale: vico III Dante, 7 - 08040 Osini (Og)  
tel. 0782/215146 - P.I. 91009340919  
[www.unionetacchiogliastra.it](http://www.unionetacchiogliastra.it)  
SERVIZIO SOCIALE

**AVVISO PUBBLICO**

per la redazione di una graduatoria di soggetti  
da inserire nel

**SERVIZIO DI INSERIMENTO SOCIALE**

**Annualità 2026**

Art. 1  
(Descrizione del servizio)

Il servizio di Inserimento sociale, approvato e definito con delibera di Giunta dell'Unione n. 99 del 22/11/2018, consiste nell'attivazione di progetti individualizzati di reinserimento psico-sociale, lavorativo e/o formativo. Tale programma, che coinvolge cittadini svantaggiati, affetti da patologie psichiatriche, ritardo mentale, dipendenza o che si trovano in situazione di bisogno, povertà, indigenza, debolezza ed emarginazione sociale, è teso al miglioramento della qualità della vita, all'acquisizione di un ruolo attivo nella società, e al recupero delle potenzialità residue promuovendo il loro inserimento psico-sociale e lavorativo.

Art. 2  
(Finalità)

La finalità generale del presente intervento consiste nell'attivare misure volte a garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Qualora il progetto personalizzato di aiuto preveda qualche attività di pubblica utilità la sua finalità assistenziale è assolutamente prevalente non sussistendo alcun elemento che possa ricondurre sotto il profilo formale e sostanziale la eventuale prestazione ad un rapporto di lavoro, anche meramente occasionale.

Art. 3  
(Obiettivi)

Gli obiettivi specifici che saranno oggetto di verifica sono variabili da soggetto a soggetto e consistono nel creare occasioni di socializzazione e condizioni di stimolo che riducano i rischi di emarginazione in vista di un graduale inserimento - reinserimento sociale e lavorativo con diminuzione del grado di dipendenza e aumento del grado di autonomia secondo un concetto di riabilitazione attiva e partecipata.

Art. 4  
(Destinatari)

Accedono al Servizio tutti i cittadini di età compresa successiva ai 18 anni, residenti in uno dei comuni aderenti all'Unione in intestazione che si trovino in particolare situazione di disagio personale, psicologico, familiare, sociale, lavorativa, economico, di salute.

Accede al Servizio un solo componente per nucleo familiare, così come anagraficamente risultante dallo stato di famiglia.

Condizione vincolante per l'accesso al servizio è l'accettazione incondizionata del progetto personalizzato che sarà concordato con il Servizio Sociale Professionale competente.

Art. 5  
(Presa in carico)

Il servizio, finalizzato a realizzare e stimolare un processo di sviluppo, (eventualmente riabilitativo e di recupero) delle reali potenzialità dei soggetti destinatari, e tendente all'acquisizione di un ruolo attivo all'interno del sistema sociale e, nei limiti del possibile, di quello produttivo, presuppone la presa in carico globale, da parte del servizio sociale, del richiedente e del suo intero nucleo familiare volto ad individuare modalità, strategie ed interventi finalizzati al superamento della condizione di disagio.

Art. 6  
(Valutazione dell'intervento)

La valutazione del bisogno sociale e le strategie di intervento, supporto e recupero del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare è affidata al Servizio sociale competente, eventualmente supportato, nei casi particolarmente complessi, dalla Commissione Tecnica di cui all'art. 16 (Commissione tecnica) del Regolamento per i Servizi sociali approvato con deliberazione di Assemblea dei Sindaci n. 30 del 28/12/2012 e succ. mm. ed ii.

### Art. 7

#### (Progetto personalizzato)

In esito alla valutazione di cui all'articolo 6 è definito, a formalizzazione degli impegni reciproci assunti, un progetto personalizzato di aiuto predisposto dal Servizio Sociale, che costituisce una presa in carico globale della persona e della sua famiglia ed è finalizzato alla promozione dell'autonomia, della dignità personale e al miglioramento delle capacità individuali. Il progetto personalizzato dovrà tener conto delle capacità personali, dell'esperienza pregressa in ambito lavorativo e delle predisposizioni personali.

Il progetto comprenderà una serie di interventi, volti alla costruzione di percorsi di uscita dalla condizione di povertà e percorsi di responsabilizzazione finalizzati ad arginare l'insorgenza di situazioni estreme, attraverso azioni di accompagnamento sociale, suporto e tutoraggio.

Il progetto personalizzato, elaborato sulla base delle caratteristiche personali e/ofamiliari, conterrà gli impegni che la persona dovrà assolvere, e dovrà essere da questa controfirmato per accettazione.

Il progetto deve individuare alcuni elementi specifici connessi ai fabbisogni del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare emersi nell'ambito della valutazione di cui all'art. 6 e soprattutto:

- 1) obiettivi generali e risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo ed all'inclusione sociale;
- 2) i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo ha bisogno;
- 3) gli impegni da parte dei componenti il nucleo familiare a svolgere specifiche attività, a cui l'inserimento nel servizio è condizionato.

Il progetto personalizzato prevederà metodiche di monitoraggio del percorso di recupero avviato con verifiche periodiche in itinere e sua eventuale revisione (feedback) fino al raggiungimento dei più apprezzabile e compatibile risultato finale.

I soggetti ammessi al programma hanno l'obbligo, come detto, di sottoscrivere il progetto personalizzato, che prevede l'assunzione di specifici impegni concordati col Servizio Sociale, finalizzati all'attivazione di percorsi di responsabilizzazione e al raggiungimento di condizioni di autonomia. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o il mancato rispetto di una o più clausole, comporta la decadenza dai benefici previsti dal programma e dalle altre forme di intervento erogate dal Servizio Sociale.

Le persone ammesse al programma dovranno:

- partecipare all'elaborazione del progetto personalizzato di aiuto;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto;
- comunicare tempestivamente al Servizio sociale ogni variazione intervenuta sulla situazione sociale, familiare e lavorativa dichiarata al momento della presentazione della domanda. Variazioni significative rispetto alla situazione di disagio iniziale, in base alla quale sono stati definiti e calibrati gli interventi, potranno conseguentemente comportare modificazioni, anche rilevanti, sul servizio in essere fino alla immediata interruzione dello stesso.

### Art. 8

#### (Interventi ed impegni reciproci)

In esito alla valutazione di cui all'articolo 6, svolta concordemente ed in maniera condivisa tra i vari beneficiari del progetto, il destinatario dovrà, con la sottoscrizione del progetto personalizzato, garantire il proprio impegno e assicurare la massima collaborazione nello svolgere ed accettare, pena la esclusione dal servizio, tutti gli interventi necessari per la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di definizione degli obiettivi di recupero concordati.

Le eventuali attività di pubblica utilità nelle quali si ritenesse utile coinvolgere i destinatari del servizio non danno luogo all'instaurarsi di alcun vincolo tra Amministrazione e prestatore del servizio e non sono, in alcun modo, da intendersi come lavoro dipendente od autonomo, neppure occasionale, rese nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego legalmente instaurato nei modi e nelle forme previste dalla legge (D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014), ma, esclusivamente, come prestazione sociale ed assistenziale senza nesso di corrispettività e senza oneri riflessi per l'ente.

### Art. 9

#### (Durata dell'intervento)

La durata dell'intervento è fissato nel progetto personalizzato, redatto a cura del servizio sociale competente, tenendo conto delle potenzialità del soggetto e sarà definito, sulla base delle risorse disponibili, dai tempi necessari al recupero e al reinserimento sociale del soggetto destinatario.

Art. 10  
(Contributo economico)

Ai soggetti destinatari del presente servizio può essere erogato, se ritenuto necessario ai sensi dell'art. 6 e sulla base del disagio economico documentato, un contributo economico mensile da €. 100,00 a €. 500,00 secondo la valutazione della Commissione Tecnica per i servizi sociali e per l'intera durata del periodo di inserimento.

Tale contributo non si caratterizza come erogazione individuale per prestazione occasionale svolte per finalità solidaristiche, assistenziale o comunque di interesse sociale (che trovano la naturale disciplina nelle previsioni di cui all'art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, secondo cui la relativa spesa è ricompresa tra gli oneri per il personale) bensì come erogazione finanziaria finalizzata a sostegno sociale, al di fuori di un rapporto di lavoro - anche solo occasionale - in cui è prevalente la finalità solidaristica e l'insussistenza di elementi che depongano per l'instaurarsi di un rapporto lavorativo (deliberazione Corte dei Conti n. 29/SEZ AUT/2017/QMIG).

Art. 11  
(Modalità di accesso e Termini di presentazione della domanda)

La domanda di accesso al servizio dovrà essere inoltrata presso l'ufficio di Sezio Sociale del comune di competenza e corredata da certificazione medica o altra documentazione utile a valutare la necessità dell'inserimento nel programma **entro le ore 12:00 del 26 gennaio 2026**.

La valutazione sarà basata su diversi indicatori di disagio (durata del periodo di disagio economico per mancanza/precarietà del lavoro o insufficienza del reddito, condizione abitativa, adeguatezza dell'alloggio, condizione di isolamento e solitudine, carenza di reti parentali, problemi sanitari rilevanti, ecc.).

Il competente servizio sociale comunale potrà anche prevedere l'inserimento d'ufficio, dietro accettazione e condivisione dei diretti destinatari, dei soggetti per i quali il servizio sia ritenuto di particolare utilità.

Art. 12  
(Graduatoria beneficiari)

I destinatari del servizio verranno inseriti in una graduatoria di beneficiari redatta sulla base della valutazione delle domande ed attribuzione di punteggi calcolati sulle situazioni di disagio opportunamente documentate secondo specifici parametri di priorità che verranno definiti dalla Commissione Tecnica tra cui, a titolo meramente esemplificativo:

- Reddito complessivo del nucleo familiare;
- Stato improvviso di indigenza di soggetti aventi i requisiti necessari per i benefici delle povertà ma che ne sono esclusi per scadenza dei termini (es. morte di familiare unica fonte di reddito, etc.);
- Persona sola con rete familiare carente;
- Coniuge e/o figli disoccupato/i;
- Componenti il nucleo familiare;
- Figli minori;
- Invalidità propria e/o dei familiari conviventi;
- Stato di vedovanza/separato/a;
- Ex detenuti ed ex tossicodipendenti, o presenza in famiglia di ex detenuti ed ex tossicodipendenti;
- Alcolismo e dipendenze;
- Situazione di particolare bisogno e disagio sociale.

A parità di punteggio verrà considerata, con criterio di precedenza, la data di arrivo della domanda all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni.

La graduatoria potrà essere aggiornata in qualsiasi momento dell'anno qualora dovessero emergere casi non precedentemente presenti, conclamati e non presi in carico dai servizi.

Il servizio sociale potrà prevedere, stante l'urgenza di attivazione dell'intervento di recupero e supporto socioassistenziale, l'inserimento d'ufficio, tempestivo ed immediato, dietro espressa accettazione e condivisione dei diretti destinatari, dei soggetti per i quali il servizio di cui trattasi sia ritenuto di particolare utilità ed inderogabile necessità.

### **Art. 13**

**(Assicurazione obbligatoria)**

Qualora tra gli interventi ritenuti utili al superamento dello stato di disagio si consenta lo svolgimento (non obbligatorio) di possibili attività di pubblica utilità come da art. 8, ultimo comma, si garantirà il rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modificazioni ed integrazioni) e la copertura assicurativa per infortunio (INAIL) nonché per responsabilità civile verso terzi (se non prevista in seno alle rispettive amministrazioni comunali).

### **Art. 14**

**(Rinuncia ed interruzione unilaterale del servizio)**

Il soggetto beneficiario potrà rinunciare all'inserimento nel servizio in forma scritta con nota indirizzata al Servizio Sociale competente. La rinuncia potrà essere presentata prima e durante lo svolgimento del servizio.

Il Servizio Sociale potrà altresì procedere alla interruzione unilaterale del servizio nel caso di inadempienze per mancato rispetto degli impegni assunti di cui all'art. 8. In tal caso l'interruzione sarà preceduta da due richiami: verbale e poi formale.

### **Art. 15**

**(Rimando normativo)**

Il presente avviso pubblico fa esclusivo riferimento alle disposizioni previste nel Regolamento approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 99 del 22/11/2018, al quale si rimanda espressamente per quanto nello stesso non chiaramente precisato.

Osini Ii, 12 gennaio 2026

**Il Responsabile del Servizio  
Giuseppe Cabizzosu**